



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2022

FORUM

A CURA DI SERENA VANTIN

Sulla giustizia.

Vecchie e nuove sfide al diritto

contributi di

ALESSANDRA SCIURBA, MARÍA DEL CARMEN

BARRANCO AVILÉS, ANDREA PORCIELLO, NICOLA RIVA,

ORSETTA GIOLO, LORENZO MILAZZO

ABSTRACT - This forum hosts a discussion focused on the meaning of justice in the contemporary legal and philosophical debate. On the one hand, grappling with the problems of an idea of *global* justice, Alessandra Sciarba will firstly investigate the phenomenon of migration and its impact at a supranational level. Secondly, María del Carmen Barranco Avilés will question the relevance of the notion ‘vulnerability’ in terms of human rights; thirdly, Andrea Porciello will propose a new ontological paradigm able to support an “ecological legal transition” for an environmental justice. On the other hand, within the context of the *political* discussion on justice, Nicola Riva will rigorously outline the main principles of the liberal model, while Orsetta Giolo will focus on its most recent neo-liberal drifts. Finally, the interpretative proposal presented by Lorenzo Milazzo will cast some shadows on the relationship, which has always been controversial, between justice and political power.

KEYWORDS - Justice, Law, Human Rights, Power.

SERENA VANTIN*
Diritto e giustizia.
Introduzione ad un percorso**

SOMMARIO: 1. *L'eterno groviglio* - 2. *Tre critiche* - 2.1. *Riduzione della giustizia alla forza del potere* - 2.2. *Riduzione della giustizia a tecnica per il potere* - 2.3. *Riduzione della giustizia al relativismo morale* - 3. *Un'«utopia ragionevole»*. *Un percorso di indagine dinnanzi ad alcune sfide del tempo presente.*

*Qualcuno doveva ristabilire la giustizia,
altrimenti sarebbe diventata una farsa totale*
F. Dürrenmatt, *Giustizia*

1. *L'eterno groviglio*

Queste pagine non hanno certo la pretesa di provare a sbrogliare uno dei grovigli concettuali più intricati di sempre. Cimentarsi, infatti, con il tentativo di ricostruire, ancorché sommariamente, l'incalcolabile varietà di indagini su diritto e giustizia non è soltanto un proposito da far tremare i polsi, ma anche un'impresa che pare vana e inutile.

Come scriveva Giorgio Del Vecchio, «numerose e gravi» sono «le dispute intorno al concetto del diritto» ma «ancora maggiori sono i dubbi e i dissensi intorno a quello della giustizia: che talvolta si pone come sinonimo o equipollente al primo, talaltra invece come distinto, o superiore ad esso»¹. In tal senso, la spaventevole complessità e varietà delle posizioni, che compongono quel «guazzabuglio semantico»² sul quale nei secoli sono stati versati i proverbiali fiumi d'inchiostro, è rispecchiata dalla molteplicità delle discipline che si occupano di definire ciò che è giusto, a cominciare dalla filosofia del diritto passando per la filosofia morale sino alla filosofia politica, nonché, per certi aspetti, la teoria economica, la psicologia, la scienza politica, la sociologia, l'urbanistica, l'etica medica, l'ecologia³, e oggi persino la scienza informatica⁴.

* Università di Bologna.

** Contributo sottoposto a valutazione anonima.

¹ G. DEL VECCHIO, *La giustizia*, Studium, Roma, 1946, 1.

² B. PASTORE, *Giustizia*, in U. POMARICI (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto. Selezione di voci*, Giappichelli, Torino, 2013, 115-136, in part. 115; S. MAFFETTONE, S. VECA (a cura di), *L'idea di giustizia da Platone a Rawls*, Laterza, Roma-Bari, 1997, X.

³ Cfr. *ivi*, VIII.

⁴ Cfr., *inter alia*, F.H. LLANO ALONSO, J. GARRIDO MARTÍN (dir.), *Inteligencia artificial y derecho. Los retos del jurista en la era digital*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra),

Inoltre, l'articolata tortuosità della questione è dimostrata dal fatto che le nozioni di 'diritto' e di 'giustizia' non possono essere conclusivamente definite⁵. Si pensi, in particolare, alla natura interpretativa⁶, inerentemente polisemica, talvolta amorfa talaltra proteiforme⁷, dei due vocaboli, o «concetti» dalle molteplici «concezioni»⁸, di cui è nota persino la problematicità etimologica⁹. A quest'ultimo riguardo, sia sufficiente ricordare in questa sede che è il greco *δικαιοσύνη* (*δίκαιος*) a esprimere una prima¹⁰, fondamentale, elaborazione del termine 'giustizia'¹¹, la quale fu qualificata ora come ordine che produce armonia¹² ora come «virtù completa» ed «eccellente» da ammirare come la stella della sera e la stella

2021; A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *Giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, Il Mulino, Bologna, 2021, in part. 237-240.

⁵ Cfr. P.P. PORTINARO, *La giustizia introvabile. Lezioni di filosofia politica*, Celid, Torino, 2012, 9, dove l'autore ricorda anche che la storia è ricca di promesse, visioni, ideologie, teorie della giustizia ma non conosce esempi di società giuste.

⁶ Cfr., *inter alia*, R. DWORKIN, *La giustizia in toga* (2006), Laterza, Roma-Bari, 2010, 162-164.

⁷ P.P. PORTINARO, *La giustizia introvabile. Lezioni di filosofia politica*, cit., 10.

⁸ *Inter alia*, R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio* (1977), Il Mulino, Bologna, 2010, 191, 193, 201-202.

⁹ I molteplici significati di 'giustizia' paiono, peraltro, talvolta tra loro incompatibili. Cfr. C. DE PASCALE, *Giustizia*, Il Mulino, Bologna, 2010, 7. Notava già Aristotele che «'giustizia' e 'ingiustizia' si dicono in molti modi»: cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1129a 26.

¹⁰ In realtà, l'indagine archeologica del concetto può risalire ben a monte della cultura greca, come mostra, ad esempio, l'egittologo Jan Assman a proposito del concetto di *Ma'at* come «giustizia connettiva, ossia concatenante, combinatoria» che crea «la base della coesione e della solidarietà sociale»: cfr. J. ASSMANN, *La memoria culturale. Scrittura, ricordo, e identità politica nelle grandi civiltà antiche* (1992), Einaudi, Torino, 1997, 193.

¹¹ La radice etimologica della parola rimanda a un ordine arcaico al quale appartengono sia il vocabolo *δίκη* sia *θέμις*: cfr. É. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee* (1969), Einaudi, Torino, 1976, vol. II, 366. I due concetti risultano, peraltro, connessi all'interno della poetica omerica, ad esempio in *Odissea*, Libro VI, 120. Su questi temi, cfr. H. Kelsen, *Società e natura. Ricerca sociologica* (1943), Bollati Boringhieri, Torino, 1992, 294-297. A proposito del rapporto che la giustizia intrattiene da sempre con «la sfera del sacro e quella del potere», cfr. P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2000, in part. 456, 480.

¹² Cfr. PLATONE, *Repubblica*, 433a-434c, dove famosamente si afferma che la giustizia consiste nell'«esplicare i propri compiti».

del mattino¹³, proporzione¹⁴ o «ritmo della realtà»¹⁵ che diviene ordinamento e «forma di ogni società»¹⁶.

È ben noto che l'indagine aristotelica, ed in particolare il Libro V dell'*Etica Nicomachea*, ha costituito un «modello per lungo tempo insuperato, che ha fissato i limiti entro cui [...] la discussione del problema è stata contenuta»¹⁷. Norberto Bobbio ha sintetizzato che la distinzione tra il giusto naturale e il giusto per convenzione o secondo la norma¹⁸, nonché le «varie forme di giustizia, di cui le più importanti sono la correttiva e la distributiva, con la distinzione tra giustizia stretta ed equità» hanno rappresentato per lungo tempo «tutto il dicibile, come un patrimonio inesauribile che poteva essere accresciuto ma il cui nucleo essenziale restava immutabile»¹⁹.

D'altro canto, la parola latina *iustitia*, contenendo un, pur etimologicamente problematico, richiamo allo *ius*²⁰, rappresenta l'ambiguità di un termine che «in un certo aspetto, si fa consistere nella conformità ad una legge» e che, per un altro verso, si intende come un suo «più alto criterio ideale»²¹.

¹³ Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1129b 25-26. Per un commento su questo punto, M. RICCIARDI, *Giustizia*, in M. RICCIARDI, A. ROSSETTI, V. VELLUZZI (a cura di), *Filosofia del diritto. Norme, concetti, argomenti*, Carocci, Roma, 2015, 77-92, in part. 80 e, per un più ampio inquadramento, E. BERTI, *Aristotele. Dalla dialettica alla filosofia prima, con saggi integrativi*, Bompiani, Milano, n.e. 2004.

¹⁴ ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1131a 29, dove Aristotele descrive, com'è noto, la giustizia come virtù particolare.

¹⁵ A. LEVI, *Riflessioni sul problema della giustizia*, Biancardi, Lodi, 1943, 14.

¹⁶ E. GARIN, *La giustizia*, Guida, Napoli, 1968, 17.

¹⁷ N. BOBBIO, *Prefazione* a C. PERELMAN, *La giustizia* (1945), Giappichelli, Torino, 1959, 5-11, in part. 5.

¹⁸ ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, 1134b 18.

¹⁹ N. BOBBIO, *Sulla nozione di giustizia*, in *Teoria politica*, 1/1985, 7-19, in part. 7.

²⁰ Giovanni Magrì puntualizza che «è la parola 'giustizia' ['*iustitia*'] a venire dal diritto ('*ius*'), [attraverso l'aggettivo '*iustus*'] e non viceversa»: cfr. G. MAGRÌ, *Giustizia*, in B. MONTANARI (a cura di), *Luoghi della filosofia del diritto. Idee, strutture, mutamenti*, II ed., Giappichelli, Torino, 2001, 53-97, in part. 58-59. Cfr. a questo riguardo TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, II-II, q. 57, a.1.

²¹ G. DEL VECCHIO, *La giustizia*, cit., 2. Cfr. anche il *Dizionario di filosofia*, a cura di N. ABBAGNANO, III ed. rivista, aggiornata e ampliata da G. FORNERO, UTET, Torino, 2001, 532-536, che richiama due significati di 'giustizia': la «conformità di una condotta a una norma» e l'«efficienza di una norma o di un sistema di norme», quale capacità di rendere possibile i rapporti sociali. A quest'ultimo proposito, precisa Jacques Derrida che occorre mantenere una sorta di «sporgenza» della giustizia sul diritto: cfr. J. DERRIDA, *Diritto alla giustizia*, in J. DERRIDA, G. VATTIMO (a cura di), *Annuario filosofico europeo. Diritto, giustizia e interpretazione*, Laterza, Roma-Bari, 1998, 3-36, in part. 34. Con un'espressione suggestiva, TOMMASO

Dinnanzi a tali difficoltà, non soltanto semantiche²², e alla conseguente impossibilità sia di definire una volta per tutte il contenuto della giustizia²³ sia di precisarne in termini conclusivi la relazione con il diritto, celeberrimo è il tentativo formale offerto dalla regola di Ulpiano, tramandata in *Digesto*, 1.1.10: «*iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*»²⁴.

Si tratta di una proposta che è stata tuttavia reputata «adiafora»²⁵ e vuota²⁶, nonché inevitabilmente conservatrice, poiché per questa via la giustizia finirebbe per dissolversi nel principio di legalità²⁷, ponendo un «principio d'azione secondo il quale gli esseri di una stessa categoria essenziale devono essere trattati allo stesso modo»²⁸, ciascuno secondo quanto gli è proprio²⁹. In tal senso, la formula si risolverebbe in un

GRECO afferma inoltre che la «giustizia è un'ombra che non coincide mai con il corpo del diritto»: *Dal dolore alla giustizia. Strategie di risposta tra carità e diritto*, in V. OMAGGIO (a cura di), *Diritto in trasformazione. Questioni di filosofia giuridica*, Editoriale scientifica, Napoli, 2005, 407-440, in part. 419.

²² Sull'iconografia della giustizia, cfr. A. PROSPERI, *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'indagine*, Einaudi, Torino, 2008.

²³ Si legge alla voce *Giustizia* di FELIX OPPENHEIM, contenuta nel *Dizionario di politica*, a cura di N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, UTET, Torino, 1990, 445-450, che si dovrebbe evitare il sostantivo 'giustizia', preferendo piuttosto l'aggettivo del vocabolo, nella misura in cui qualunque definizione descrittiva sarebbe «fuorviante» (*ivi*, 445).

²⁴ La massima, com'è noto, è riconducibile ai Sette Sapienti greci: lo spiega, tra gli altri, H. Kelsen, in *Che cos'è la giustizia*, Quodlibet, Macerata, 2021, 90. Nell'interpretazione di Leibniz, si tratta di tre precetti giuridici: cfr. G.W. LEIBNIZ, *La giustizia*, a cura di A. BARATTA, Giuffrè, Milano, 1967, in part. 27-30.

²⁵ G. DEL VECCHIO, *La giustizia*, cit., 126.

²⁶ Cfr. H. Kelsen, *Le metamorfosi dell'idea di giustizia* (1947), in H. Kelsen, *L'anima e il diritto. Figure arcaiche della giustizia e concezione scientifica del mondo*, cit., 93-135, in part. 111, 121; H. Kelsen, *Che cos'è la giustizia*, cit., 90. H. Kelsen, *Il problema della giustizia* (1960), a cura di M. LOSANO, Einaudi, Torino, 1975, 17, 28, 61, nonché 17-67, dove l'autore descrive e critica ben diciotto diverse formule di giustizia. Commenta tuttavia Baldassare Pastore che «la valenza del *suum cuique*» è «lungi dall'essere una formula vuota, sfociante nella tautologia», in quanto «si esplica nell'assunto secondo il quale ciascuno ha sempre qualcosa di propriamente ed esclusivamente suo ed è dunque sempre titolare di qualcosa che ciascun altro ha il dovere di riconoscergli e di dargli»: cfr. B. PASTORE, *Giustizia*, cit., 123. Accanto al *debitum*, Pastore riconosce che aspetti costitutivi della nozione di 'giustizia' sono l'alterità e l'eguaglianza.

²⁷ Si veda ancora H. Kelsen, *Il problema della giustizia*, cit., 56, 60, nonché, sul punto, Á. HELLER, *Oltre la giustizia* (1987), Il Mulino, Bologna, 1990, 5.

²⁸ C. PERELMAN, *La giustizia*, cit., 37.

²⁹ Per una concezione dell'eguaglianza più «complessa», cfr., tra molti, M. WALZER, *Sfere di giustizia* (1983), Laterza, Roma-Bari, 2008 e, per un commento, TH. CASADEI, *Il sovversivismo dell'immanenza. Diritto, morale, politica*, Giuffrè, Milano, 2012, in part. 285-363.

«sillogismo imperativo, che impone l'applicazione di una norma (già data), la quale enuncerà l'obbligo di trattare in un certo modo tutti gli esseri di una categoria determinata»³⁰, così espellendo due problemi cruciali: la critica della classificazione e la critica del trattamento.

Dinnanzi alla circolarità del ragionamento, si potrebbe addirittura dubitare che abbia senso continuare a discutere. Più nel dettaglio, almeno tre critiche emergono come pressoché insuperabili, al punto da configurarsi come pungoli permanenti la cui confutazione definitiva risulta al contempo «necessaria e impossibile»³¹; di esse si dovrà rendere brevemente conto nel prossimo paragrafo.

Eppure, nonostante tutte le perplessità e le complessità alle quali si è potuto solamente fare cenno, è un fatto che la letteratura filosofico-giuridica, pur nella varietà delle sue prospettive e dei suoi scopi, continui ad appellarsi alla giustizia, anche al fine di interrogare il presente, per descrivere problemi o suggerire strategie inerenti alla corretta regolazione dei rapporti *ad alterum*³². La giustizia appare così come un «bisogno umano fondamentale»³³, per quanto indefinito³⁴. Essa qualifica, inoltre, una intrinseca ambizione della norma, una «metanorma»³⁵, «tacita aspettativa»³⁶, pretesa di giustizia³⁷ o «*habitus* interiore» del diritto³⁸,

³⁰ C. PERELMAN, *La giustizia*, cit., 74.

³¹ GF. ZANETTI, *La nozione di giustizia in Aristotele*, Il Mulino, Bologna, 1993, 147; ID., *Ragion pratica e diritto. Un percorso aristotelico*, Giuffrè, Milano, 2001, 82, 84. Nelle parole di Sebastiano Maffettone e Salvatore Veca: «difficile quanto ineludibile»: cfr. S. MAFFETTONE, S. VECA (a cura di), *L'idea di giustizia da Platone a Rawls*, cit., XVI.

³² Com'è noto, già Platone sottolinea che la giustizia è un bene «allogro» (*Repubblica*, 343 c) mentre Aristotele specifica che la giustizia è una virtù sociale, rivolta al prossimo: cfr. *Etica Nicomachea*, 1130a 4 e 1134b 5. Per un commento, cfr. GF. ZANETTI, *Ragion pratica e diritto. Un percorso aristotelico*, cit., 17; J. PIEPER, *Sulla giustizia*, Morcelliana, Brescia, 1962, 27, 31.

³³ F. MACIOCE, *Giustizia. Un bisogno umano fondamentale*, in A. ANDRONICO, T. GRECO, F. MACIOCE (a cura di), *Dimensioni del diritto*, Giappichelli, Torino, 2019, 3-28, in part. 3.

³⁴ Si veda ancora il *Dizionario di politica*, a cura di N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, cit., 445.

³⁵ P.P. PORTINARO, *La giustizia introvabile. Lezioni di filosofia politica*, cit., 12.

³⁶ L.L. FULLER, *Il diritto come strumento di controllo sociale e come facilitazione dell'interazione umana*, in L.L. FULLER, *A cosa serve il diritto? Due scritti*, a cura di A. PORCIELLO, Mimesis, Milano-Udine, 2021, 63-82, in part. 81.

³⁷ R. ALEXY, *Concetto e validità del diritto* (1992), Einaudi, Torino, 1997, 36.

³⁸ G. ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2008, 15.

ponendosi come «la più giuridica» e «pubblica» delle virtù³⁹, in grado di generare un «luogo della società» nel quale «la parola prevale sulla violenza»⁴⁰ e dove «l'enormità dell'ingiustizia umana»⁴¹ possa dirsi almeno temporaneamente placata. Vi è addirittura chi si è spinto ad affermare che la filosofia del diritto sia nientemeno che «filosofia della giustizia», là dove il «filosofo del diritto è il filosofo della lanterna, sempre alla ricerca di un punto di frattura nel sistema [...] dell'ordinamento vigente»⁴². I contributi raccolti in questo focus ne sono un esempio. Il terzo paragrafo sarà dedicato a una loro breve presentazione.

2. Tre critiche

Anche volendo sgomberare il campo da definizioni della giustizia, e da concezioni del suo rapporto con il diritto, finalizzate alla massimizzazione del bene e riconducibili a una logica quantitativa, incrementale e aggregativa, oppure a una idea sostanzialistica della vita buona, magari fondata in termini metafisici o razionalistici⁴³, tre critiche vanno ad aggiungersi al pericolo della dissoluzione della giustizia in formule vacue: la riduzione della giustizia alla forza del potere; la riduzione della giustizia a tecnica per il potere; la riduzione della giustizia al relativismo morale. Ciascuno di questi posizionamenti rimanda a discussioni molto note in letteratura.

2.1. Riduzione della giustizia alla forza del potere

³⁹ H.L.A. HART, *Il concetto di diritto* (1961), a cura di M.A. CATTANEO, Einaudi, Torino, 2002, 11, 196. Si veda anche *ivi*, 240: «abbiamo, nella mera nozione di applicazione di una norma giuridica generale, almeno il germe della giustizia».

⁴⁰ P. RICOEUR, *Il Giusto* (1995), Società Editrice Internazionale, Torino, 1998, 5.

⁴¹ J. SHKLAR, *I volti dell'ingiustizia. Iniquità o cattiva sorte?* (1990), Feltrinelli, Milano, 2000, 39. Il sentimento dell'ingiustizia sembra qualcosa di evidente persino agli occhi di un bambino, come rilevano, a titolo di esempio, AMARTYA SEN (*L'idea di giustizia*, cit., 28-31) e PAUL RICOEUR (*Il Giusto*, cit., 6-7).

⁴² G. PERTICONE, *In tema di diritto e giustizia*, Giuffrè, Milano, 1961, 20, 28.

⁴³ Fortunatamente, come ha spiegato Amartya Sen, un vero e proprio consenso sulla giustizia trascendentale, sia essa intesa come il "giusto" assoluto o come l'"ottimo" in termini comparativi, non è necessario (né, del resto, sarebbe sufficiente) per provare a sviluppare alcuni ragionamenti su diritto e giustizia: cfr. A. SEN, *L'idea di giustizia*, cit., 113.

La prima posizione è riconducibile alle parole celeberrime che Trasimaco rivolge a Socrate nella *Repubblica* platonica: «la giustizia non è altro che l'utile del più forte» (338 c; 339 a)⁴⁴. Nel notissimo passo, da un lato, la giustizia appare come conformità a una norma sanzionata; dall'altro lato, a imporsi è la priorità della forza come fatto sicché «non è la norma a legittimare il potere» ma è viceversa «la sua forza a emanare quella norma in funzione della propria conservazione»⁴⁵.

Mentre questa seconda tesi rimarrà di fatto inconfutata⁴⁶, il primo corno del problema viene riformulato da Trasimaco, incalzato da Socrate, nella massima secondo la quale «la giustizia è un bene di altri, un utile di chi è più forte e governa, ma un danno proprio di chi obbedisce e serve [...]; i sudditi fanno l'utile di chi è più forte e lo rendono felice servendolo mentre non riescono assolutamente a rendere felici se stessi» (343 c-d).

Le parole di Trasimaco vengono poi completate dall'intervento di Glaucone, il quale formula un ragionamento destinato ad altrettanto grande fortuna⁴⁷: poiché i deboli sono «incapaci di commettere ingiustizia» (359 c), essi accettano la giustizia intesa come prudenza razionale. Quest'ultima risulta più conveniente del perdurare del conflitto finalizzato al predominio attraverso la forza⁴⁸.

La formula trasimachea viene poi sottoposta a tre strategie di confutazione, cui si aggiunge un quarto argomento nel corso del dialogo⁴⁹. Com'è noto, nel suo complesso l'obiezione platonica propone una fenomenologia della genesi dell'aggregazione sociale che implica una

⁴⁴ Si veda anche PLATONE, *Gorgia*, 483 b-484 a. Questa posizione può essere letta congiuntamente a quella che TUCIDIDE, ne *La guerra del Peloponneso*, attribuisce agli Ateniesi nel dialogo con gli ambasciatori Melii: cfr. Libro V, 89 e Libro V, 105.

⁴⁵ M. VEGETTI, *Guida alla Repubblica di Platone*, Laterza, Roma-Bari, 2007, 90. Gianfrancesco Zanetti nota che, là dove l'ingiustizia è ciò che comporta vantaggio e utile personale, la giustizia non è che «un particolare caso di ingiustizia»: un corollario che delegittima qualunque discussione filosofica intorno all'ordine politico e giuridico giusto. Cfr. GF. ZANETTI, *Ragion pratica e diritto. Un percorso aristotelico*, cit., 79-81.

⁴⁶ M. VEGETTI, *Guida alla Repubblica di Platone*, cit., 90.

⁴⁷ Si tratta dell'argomento, successivamente perfezionato dalla riflessione moderna e contemporanea, della «giustizia come vantaggio reciproco» a cui Brian Barry contrappone la «giustizia come imparzialità»: B. BARRY, *Teorie della giustizia* (1989), Il Saggiatore, Milano, 1996, 26.

⁴⁸ Non si può non accostare questa formulazione alla riflessione hobbesiana. Cfr. T. HOBBS, *De Cive* (1642), a cura di T. MAGRI, Editori Riuniti, Roma, 2018, in part. 123-124; T. HOBBS, *Leviatano* (1651), a cura di A. PACCHI, Laterza, Roma-Bari, 2001, 139-143. Cfr. anche la considerazione di ARISTOTELE in *Etica Nicomachea*, 1167 b, secondo la quale l'ingiustizia è essa stessa «polemogena», dunque instabile.

⁴⁹ Cfr. M. VEGETTI, *Guida alla Repubblica di Platone*, cit., 91-95, 97, 106, 113, 224-225.

sostituzione dell'antropologia competitiva sostenuta da Trasimaco con un'antropologia di tipo collaborativo, culminante in una sorta di «paradosso»⁵⁰. Ad ogni modo, la risposta decisiva di Platone al Calcedone è contenuta in 416 d e 417 a-b, dove l'autore prescrive che i guardiani non possiedano proprietà private, dunque utilità e interessi propri da difendere. Soltanto in questo modo, una nuova «scandalosa»⁵¹ struttura sociale offrirà le condizioni per un esercizio giusto del governo. Tuttavia, la dipendenza della giustizia dal potere e dalla dimensione prioritaria della forza⁵² verrà così, di fatto, elusa ma non definitivamente superata.

2.2. Riduzione della giustizia a tecnica per il potere

In opposizione alla «metafisica tradizionale»⁵³, Alf Ross, tra gli altri, ha formulato l'argomento «realistico» secondo il quale «la forza non sta "dietro" il diritto ma agisce "attraverso"»⁵⁴ di esso. In altre parole, alla luce di un assunto empirista⁵⁵ e verificazionista⁵⁶, il diritto non è più subordinato al potere ma le due nozioni paiono ibridarsi; in tal senso, il potere non sarebbe mai «nudo» bensì sempre «competenza giuridica»⁵⁷.

⁵⁰ In forza del quale la «ragione termina nella fede»: Á. HELLER, *Oltre la giustizia*, cit., 90. Per un paragone tra Platone e Gesù, cfr. anche H. KELSEN, *Che cos'è la giustizia*, cit., 82-83, 88-89 e, per approfondire, H. KELSEN, *L'idea di giustizia nelle Sacre Scritture* (1951), in H. KELSEN, *L'anima e il diritto. Figure arcaiche della giustizia e concezione scientifica del mondo*, a cura di A. CARRINO, Edizioni Lavoro, Roma, 1989, 137-191.

⁵¹ M. VEGETTI, *Introduzione a Platone, La Repubblica*, Laterza, Roma-Bari, 2001, 1-10, in part. 4. Coglie l'esigenza platonica di fondare una «nuova città» anche ALFARABI in *The Philosophy of Plato and Aristotle*, Ithaca, Cornell University Press, 1969, 65.

⁵² Sulla indiscutibile relazione tra giustizia e forza, tra i moltissimi esempi possibili, si veda la celebre riflessione di BLAISE PASCAL contenuta in *Pensieri* (1670), Einaudi, Torino, 1966, 136.

⁵³ A. ROSS, *Diritto e giustizia* (1958), Einaudi, Torino, 2001, 56.

⁵⁴ *Ibidem*. Cfr. anche A. ROSS, *Validity and the Conflict between Legal Positivism and Natural Law*, in S. PAULSON (ed.), *Normativity and Norms: Critical Perspectives on Kelsenian Themes*, Oxford University Press, Oxford, 1999, 147-163, in part. 150.

⁵⁵ A. ROSS, *Diritto e giustizia*, cit., 65.

⁵⁶ *Ivi*, 39. Per un commento, cfr. A. PORCIELLO, *Ross, l'epistemologia e il gioco degli scacchi*, in L. MILAZZO, A. PORCIELLO (a cura di), *Un dialogo su Alf Ross*, ETS, Pisa, 2019, 17-53, in part. 29.

⁵⁷ A. ROSS, *Diritto e giustizia*, cit., 57; A. ROSS, *Democrazia, potere e diritto. Contributi al dibattito odierno* (1974), Giappichelli, Torino, 2016, in part. 57.

Se è il diritto ad essere qualificato ora come regola della forza, la giustizia viene di converso ridotta ad «astuzia»⁵⁸. Essa è un'«evidenza apparente»⁵⁹ che può essere brandita alla stregua di un'«arma»⁶⁰. Da un lato, è impossibile ricavarne un contenuto utile, in quanto essa è bieca «espressione emotiva»⁶¹ e «opinione soggettiva»⁶²; dall'altro lato, chi la invoca adotta un «atteggiamento militante di tipo biologico-emotivo»⁶³, che «eccita alla difesa implacabile» delle proprie percezioni o «esigenze» al fine di tradurle «in postulato assoluto»⁶⁴. Con parole celebri, «invocare la giustizia è la stessa cosa che picchiare il pugno sul tavolo. [...] È impossibile tenere una discussione razionale con una persona che mobilita la "giustizia", perché egli non dice nulla per cui possano essere adottati argomenti a favore o contro»⁶⁵. Mediante l'adozione di una metaetica emotivistica⁶⁶ e non cognitivista⁶⁷, la giustizia viene così ridotta a mera tecnica strumentale alla persuasione, congegno finalizzato alla conquista di una posizione, non solo discorsiva, di forza. «Timore e rispetto, validità e forza» paiono, inoltre, connessi e si condizionano reciprocamente nel sostenere la capacità vincolante del diritto⁶⁸.

2.3. Riduzione della giustizia al relativismo morale

A ben guardare⁶⁹, entrambe le precedenti critiche sono comprese nella più ampia riduzione della giustizia a una forma scettica di relativismo

⁵⁸ A. ROSS, *Diritto e giustizia*, cit., 259.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ *Ivi*, 260.

⁶¹ *Ivi*, 259.

⁶² *Ivi*, 272. La stessa «legge naturale» è appellata come «una sguardina a disposizione di tutti», là dove il fondamento del diritto naturale risiede in una «percezione privata»: cfr. *ivi*, 246.

⁶³ *Ivi*, 259.

⁶⁴ *Ibidem*. In proposito, si veda anche C. SCHMITT, *La tirannia dei valori* (1960), Morcelliana, Brescia, 2008, in part. 54, 59.

⁶⁵ A. ROSS, *Diritto e giustizia*, cit., 259.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ A. ROSS, *Validity and the Conflict between Legal Positivism and Natural Law*, cit., 149.

⁶⁸ D. TAFANI, *Distinguere uno Stato da una banda di ladri. Etica e diritto nel XX secolo*, Il Mulino, Bologna, 2014, 50. Si veda anche A. ROSS, *Validity and the Conflict between Legal Positivism and Natural Law*, cit., 155.

⁶⁹ Cfr. P.P. PORTINARO, *La giustizia introvabile. Lezioni di filosofia politica*, cit., 71, nonché H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo* (1948), Einaudi, Torino, 2009, 632.

morale⁷⁰. In diversi suoi scritti, com'è noto, Hans Kelsen ha sostenuto con parole particolarmente chiare e lineari che l'«eterna»⁷¹ ed insolubile⁷² questione della giustizia rimanda a «giudizi di valore puramente soggettivi e perciò relativi»⁷³. Per questa ragione, essa non può essere oggetto di alcuna scienza, né tantomeno della scienza giuridica, dal momento che quest'ultima presuppone un «giudizio sperimentalmente verificabile»⁷⁴. In tal senso, «il concetto di giustizia deve essere distinto da quello di diritto»⁷⁵. La «giustizia assoluta» sarebbe pertanto un'«illusione»⁷⁶, un «ideale irrazionale»⁷⁷. Al contrario, sempre «relativa»⁷⁸, qualunque ambizione di giustizia pare piuttosto una semplice «esigenza della morale»⁷⁹ soggettiva, costretta a postulare l'impossibilità di una gerarchia oggettiva tra valori diversi⁸⁰ e ad accettare l'incapacità della ragione di «giustificare la validità di valori assoluti»⁸¹.

Nonostante queste premesse, negli scritti sul processo di Norimberga e il diritto internazionale⁸², il relativismo e l'irrazionalismo della metaetica

⁷⁰ Come ha scritto Massimo la Torre, vi è una forma di relativismo che implica «una posizione scettica incapace di produrre ragioni giustificative (universalizzabili), e dunque condannato alla contraddizione e alla paralisi permanente»: cfr. M. LA TORRE, *Presentazione*, in M. LA TORRE, M. LALATTA COSTERBOSA, A. SCERBO (a cura di), *Questioni di vita o di morte. Etica pratica, biotica e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2007, XI-XIV, in part. XIII.

⁷¹ H. KELSEN, *Le metamorfosi dell'idea di giustizia*, cit., in part. 94. Cfr. anche H. KELSEN, *Che cos'è la giustizia?*, cit., 77.

⁷² H. KELSEN, *Le metamorfosi dell'idea di giustizia*, cit., 94.

⁷³ *Ivi*, 99. Per un commento, cfr. F. RICCOBONO, *Interpretazioni kelseniane*, Giuffrè, Milano, 1989.

⁷⁴ H. KELSEN, *Che cos'è la giustizia?*, cit., 82. A questo proposito, cfr. M. LOSANO, *Forma e realtà in Kelsen*, Edizioni Comunità, Milano, 1981; A. CARRINO, *Kelsen e il problema della scienza giuridica (1910-1935)*, Edizioni scientifiche Italiane, Napoli, 1987.

⁷⁵ H. KELSEN, *Il problema della giustizia*, cit., 68.

⁷⁶ H. KELSEN, *Che cos'è la giustizia?*, cit., 96.

⁷⁷ H. KELSEN, *Le metamorfosi dell'idea di giustizia*, cit., 103.

⁷⁸ H. KELSEN, *Che cos'è la giustizia?*, cit., 98.

⁷⁹ H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto* (1960), a cura di M. Losano, Einaudi, Torino, 2021, 85.

⁸⁰ H. KELSEN, *Che cos'è la giustizia?*, cit., 83-84.

⁸¹ *Ivi*, 87. Per un commento, si veda N. BOBBIO, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, a cura di T. GRECO, Torino, Giappichelli, 2014.

⁸² In part. H. KELSEN, *Il processo di Norimberga e il diritto internazionale* (1947), in *Nuovi Studi Politici*, 4/1989, 99-115. Sul tema della giustizia dei vincitori si veda anche il più recente D. ZOLO, *La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad*, Laterza, Roma-Bari, 2006.

kelseniana sembrano temperati⁸³ dal rifiuto di riconoscere l'innocenza morale di «coloro i quali erano moralmente responsabili per il crimine internazionale della seconda guerra mondiale»⁸⁴. Davanti al male assoluto, Kelsen riconobbe che «la giustizia richiede la punizione di questi uomini»⁸⁵. Si trattava di un'opzione resa praticabile dall'introduzione, nel diritto positivo, di sanzioni retroattive, giustificabili nella misura in cui, nel caso di «due postulati di giustizia in conflitto l'uno con l'altro», «prevale il più alto»⁸⁶. La scelta di introdurre per legge reati *ex post facto* confermava, del resto, sia la tesi giuspositivistica secondo la quale il diritto può avere qualunque contenuto, sia l'interpretazione relativistica in forza della quale «il giuspositivismo metodologico separa il concetto di diritto da quello di una morale corretta» ma non da qualunque morale, essendo la «purezza»⁸⁷ invocata dal giurista austriaco caratteristica della dottrina e non del diritto in sé⁸⁸. Ciononostante, proprio la varietà e la pluralità delle «norme di giustizia»⁸⁹ esclude che queste ultime possano costituire, nell'ambito di una concezione monistica, giuspositivistica e «antignostica»⁹⁰, un qualunque «fondamento della validità» dell'ordinamento⁹¹.

Seguendo una recente analisi⁹², si può affermare che le tre “riduzioni” qui ricordate conducano a un modello di giustizia «dell'indifferenza

⁸³ Per una più ampia discussione, L. FERRAJOLI, *La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen*, Laterza, Roma-Bari, 2016 e F. RICCOBONO, F. ROMEO (a cura di), *Dieci obiezioni a Kelsen. Discutendo con Luigi Ferrajoli*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018; cfr. anche B. CELANO, *Dover essere e intenzionalità. Una critica all'ultimo Kelsen*, Giappichelli, Torino, 1990.

⁸⁴ H. KELSEN, *Il processo di Norimberga e il diritto internazionale*, cit., 110.

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, cit., 11.

⁸⁸ Come nota, *ex multis*, FRANCISCO JAVIER ANSUÁTEGUI ROIG in *Norme, giudici, Stato costituzionale. Frammenti di un modello giuridico*, a cura di M. LALATTA COSTERBOSA, Giappichelli, Torino, 2020, 56, 63.

⁸⁹ H. KELSEN, *Il problema della giustizia*, cit., 15.

⁹⁰ M. LA TORRE, *Il festino di pietra. Carl Schmitt come ammonitore*, in A. BALLARINI (a cura di), *Novecento del diritto*, cit., 87-124, in part 98.

⁹¹ Si veda il contributo di Lorenzo Milazzo in questo focus, nonché H. KELSEN, *Il problema della giustizia*, cit., 70. Kelsen aggiunge che «una dottrina positivista [...] del diritto non sostiene [...] che non c'è alcuna giustizia, bensì che di fatto si presuppongano molte norme di giustizia differenti ed in contrasto l'una con l'altra» e anche «ogni ordinamento giuridico positivo può essere conforme ad una qualsiasi delle molte norme di giustizia, su cui si fondano valori soltanto relativi, senza che questa conformità possa considerarsi fondamento della sua validità».

⁹² M. LALATTA COSTERBOSA, *La combinazione giusta*, in F.J. ANSUÁTEGUI ROIG in *Norme, giudici, Stato costituzionale. Frammenti di un modello giuridico*, cit., 197-207.

morale»⁹³ il quale, portato alle sue estreme conseguenze, produce una nichilistica⁹⁴ *impasse* nella scelta⁹⁵. Una via alternativa è quella, differente, del «modello della giustizia come equità»⁹⁶ che, pur nella sfaccettata varietà delle sue articolazioni, da un lato condivide con il modello relativista l'impossibilità di definire contenuti di giustizia assoluti ma, dall'altro lato, ambisce a far emergere dal «fuoco degli argomenti»⁹⁷ specifiche istanze di giustizia a partire da giustificazioni razionali⁹⁸. In tal senso, «le questioni di giustizia sono propriamente questioni di giustificazione»⁹⁹ nella misura in cui, come ricorda Robert Alexy, «chi asserisce che qualcosa è giusto» afferma che ciò sia «corretto», vale a dire «fondato mediante ragioni»¹⁰⁰.

3. Un'«utopia ragionevole». Un percorso di indagine dinnanzi ad alcune sfide del tempo presente

Il presente focus monografico, che raccoglie alcune delle relazioni presentate nell'ambito di un ciclo seminariale tenuto presso l'Università di Bologna nel febbraio 2022¹⁰¹, prova a collocarsi nell'ambito di quest'ultima tradizione discorsiva, presentando argomenti a favore della rivendicazione

⁹³ *Ivi*, 199.

⁹⁴ Cfr. P.P. PORTINARO, *La giustizia introvabile. Lezioni di filosofia politica*, cit., 32.

⁹⁵ Ciononostante, quanto a Kelsen, si veda H. KELSEN, *Essenza e valore della democrazia* (1929), in ID., *La democrazia*, Il Mulino, Bologna, 1995, 41-152, in part. 149, dove l'autore afferma che «il relativismo è quella concezione del mondo che l'idea democratica suppone».

⁹⁶ Nel significato indicato da M. LALATTA COSTERBOSA, *La combinazione giusta*, cit., 201. Per un esempio, tra tutti, si vedano i lavori di JOHN RAWLS, in part. *Justice as Fairness*, in *The Philosophical Review*, 2/1958, 164-194; *Una teoria della giustizia* (1971), a cura di S. MAFFETONE, Feltrinelli, Milano, 2009; *Liberalismo politico* (1993), Edizioni Comunità, Milano, 1994; *Giustizia come equità. Una riformulazione* (2001), Feltrinelli, Milano, 2002.

⁹⁷ R. ALEXY, *Giustizia come correttezza*, in *Ragion pratica*, 9/1997, 103-113, in part. 110.

⁹⁸ Puntualizza ROBERT ALEXY in *Concetto e validità del diritto* (1992), Einaudi, Torino, 1997, 82, che la pretesa di giustezza implica una «pretesa di *fondabilità* [...] non solo nel senso di una qualche morale» ma anche «nel senso di una *morale fondabile*». A tal proposito, l'autore nota che persino Adolf Hitler sollevava una pretesa di giustezza nel primo senso, ma certo non poteva sostenerla alla luce del secondo significato.

⁹⁹ S. MAFFETONE, S. VECA (a cura di), *L'idea di giustizia da Platone a Rawls*, cit., VIII.

¹⁰⁰ R. ALEXY, *Giustizia come correttezza*, cit., 105. Cfr. J. HABERMAS, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia* (1992), Laterza, Roma-Bari, 1996.

¹⁰¹ Al ciclo seminariale, dal titolo «Sulla giustizia. Vecchie e nuove sfide al diritto», hanno partecipato anche altri studiosi e studiose, che ringrazio: Thomas Casadei, Gianfrancesco Zanetti, Lucia Re, Tommaso Greco, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Fernando H. Llano Alonso, Carlotta Cossutta.

di una qualche concezione della giustizia, intesa quale «utopia ragionevole»¹⁰², senza perdere di vista la problematicità del suo rapporto con il diritto.

Invero, osservando il diritto vigente, ci si può trovare talvolta costretti ad ammettere l'esistenza di un diritto ingiusto¹⁰³ ovvero incapace di operare come «pratica di giustizia»¹⁰⁴. Su questo crinale si snoda la riflessione offerta da Alessandra Sciurba, che prende in esame il fenomeno delle migrazioni nel contesto sovranazionale, affiancando a considerazioni teoriche generali valutazioni specifiche in merito all'attualità del tempo presente. Se la cavillosa ampollosità del diritto moderno aveva garantito a Porzia, ne *Il mercante di Venezia*, uno spazio vuoto nel quale far valere le proprie pretese di giustizia¹⁰⁵, l'oscura ambiguità di alcune norme di diritto interno ed europeo sembra oggi prestare il fianco a possibili abusi e strumentalizzazioni, culminanti in quella «privazione» di fatto dei diritti fondamentali che «si manifesta soprattutto nella mancanza di un posto nel mondo che dia alle opinioni un peso e alle azioni un effetto»¹⁰⁶.

In questo scenario, lo stesso artificio dei diritti umani può apparire vacuo, meramente retorico ed «escludente»¹⁰⁷, rendendo addirittura doverosa la ricerca di un «nuovo modello contemporaneo» più inclusivo, al

¹⁰² S. VECA, *La bellezza e gli oppressi. Dieci lezioni sull'idea di giustizia*, Feltrinelli, Milano, 2002, 8. JOHN RAWLS parla di «utopia realistica» ne *Il diritto dei popoli*, cit., 11.

¹⁰³ Si pensi, in particolare, alla prima parte della formula resa celebre da Gustav Radbruch: G. RADBRUCH, *Cinque minuti di filosofia di diritto*, in G. RADBRUCH, *Diritto e no. Tre scritti*, a cura di M. LALATTA COSTERBOSA, Mimesis, Milano-Udine, 2021, 117-121, in part. 120; G. RADBRUCH, *Legalità senza diritto e diritto sovralegale*, *ivi*, 123-148, in part. 137-138. Per un commento: G. VASSALLI, *Formula di Radbruch e diritto penale. Note sulla punizione dei delitti di Stato nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista*, Giuffrè, Milano, 2001; R. ALEXY, *Concetto e validità del diritto*, cit., 25-32.

¹⁰⁴ A. SCIURBA, *Le parole dell'asilo. Un diritto di confine*, Giappichelli, Torino, 2021, XI.

¹⁰⁵ W. SHAKESPEARE, *Il mercante di Venezia* (1600), in ID., *Il teatro*, Einaudi, Torino, 1960, vol. 2, 3-73, in part. 59. Si veda anche il famoso commento contenuto in R. VON JHERING, *La lotta per il diritto* (1872), Giuffrè, Milano, 1989, 133, che valorizza invece il personaggio di Shylock.

¹⁰⁶ H. ARENDT, *Le origini del totalitarismo*, cit., 410.

¹⁰⁷ M.C. BARRANCO AVILÉS, *Condición humana y derechos humanos. Algunas Claves filosóficas para un modelo contemporáneo de derechos*, Dykinson, Madrid, 2016, 19. Per una risposta alla critica contro i diritti umani, si veda, tra tanti altri, J. HABERMAS, *L'inclusione dell'altro. Scritti di teoria politica* (1996), Feltrinelli, Milano, 1998, in part. 216-232. Per un commento, si rimanda a T. MAZZARESE, *Ripensare la cultura dei diritti?*, in T. MAZZARESE, P. PAROLARI (a cura di), *Diritti fondamentali. Le nuove sfide*, Giappichelli, Torino, 2010, 126, dove si individua la «fallacia» del ragionamento che pretende «di inferire l'(in)giustizia di un principio dalla sua eventuale (in)effettività».

fine di promuovere una visione meno «restrittiva» della giustizia¹⁰⁸, in grado di contrastare l'ingiustizia non soltanto sul fronte della distribuzione e del riconoscimento¹⁰⁹ ma anche, esplicitamente, sul versante dell'oppressione e del dominio¹¹⁰. È questa la via percorsa da María del Carmen Barranco Avilés, che nel suo contributo fa uso della nozione di 'vulnerabilità' per giustificare un ampliamento della «concezione umana» presupposta alla titolarità dei diritti¹¹¹.

Una tale estensione, operata in termini soggettivi, chiama in causa una questione ulteriore, sulla quale si concentra lo studio di Andrea Porciello, vale a dire quella che riguarda l'etica ecologica profonda intesa come possibile specificazione dell'etica del diritto. La riflessione dell'autore giunge, infatti, non solo a individuare un nuovo paradigma ontologico sulla base del quale ripensare l'uomo, la natura e l'ambiente ma anche a fondare ulteriori responsabilità e doveri per una «transizione ecologica del diritto»¹¹² nel contesto di una giustizia storica e globale¹¹³.

Sebbene proprio quest'ultima dimensione sia uno dei punti forse più dolenti delle teorie della giustizia novecentesche di ispirazione *liberal*¹¹⁴, dove la domanda di una società giusta sembra cedere il passo alla richiesta meno esigente di una «società decente»¹¹⁵, l'analisi di Nicola Riva delinea puntualmente i tratti salienti del modello della giustizia politica liberale¹¹⁶,

¹⁰⁸ M.C. BARRANCO AVILÉS, *Condición humana y derechos humanos. Algunas Claves filosóficas para un modelo contemporáneo de derechos*, cit., 135-137.

¹⁰⁹ Cfr. N. FRASER, A. HONNETH, *Redistribuzione o riconoscimento? Lotte di genere e disegualanze economiche* (2003), Meltemi, Milano, 2020.

¹¹⁰ Cfr. I.M. YOUNG, *La politica delle differenze* (1990), Feltrinelli, Milano, 1996.

¹¹¹ Si vedano in proposito almeno E. KITTAI, *La cura dell'amore. Donne, uguaglianza, dipendenza* (1999), Vita e pensiero, Milano, 2010; M. NUSSBAUM, *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Il Mulino, Bologna, 2002; M. FINEMAN, *The Autonomy Myth. A Theory of Dependency*, New Press, New York, 2004 e, per un commento, L. RE, *Democrazie vulnerabili. L'Europa dall'identità alla cura*, Pacini, Pisa, 2020, in part. 95-111.

¹¹² A. PORCIELLO, *Filosofia dell'ambiente. Ontologia, etica, diritto*, Carocci, Roma, 2022, 153.

¹¹³ Cfr. almeno I. TRUJILLO, *Giustizia globale. Le nuove frontiere dell'eguaglianza*, Il Mulino, Bologna, 2007, in part. i tre modelli proposti a 120-123: del mutuo vantaggio, della reciprocità e dell'imparzialità. Si rimanda anche al pionieristico C. BEITZ, *Political Theory and International Relations* (1979), Princeton University Press, Princeton, 1999.

¹¹⁴ Si veda, su questo, la critica di Alessandra Sciarba a Rawls in questo focus, nonché, *inter alia*, almeno T. NAGEL, *È possibile una giustizia globale?*, Laterza, Roma-Bari, 2009 e T. POGGE, *Povertà mondiale e diritti umani. Responsabilità e riforme cosmopolite* (2002), Laterza, Roma-Bari, 2010.

¹¹⁵ J. RAWLS, *Il diritto dei popoli* (1999), Edizioni Comunità, Milano, 2001, 3-5.

¹¹⁶ A questo proposito, si veda anche N. RIVA, *Egalitarismi*, Giappichelli, Torino, 2016, in part. 115-148.

mettendone in luce alcuni principi fondamentali assiologici (pluralismo assiologico, valore della persona, eguale valore delle persone, valore della libertà individuale) e normativi (diritto all'eguale considerazione, sovranità personale, tolleranza, competizione aperta e meritocratica).

In stretto dialogo con il contributo di Riva si colloca la riflessione offerta da Orsetta Giolo sulle distorsioni del «paradigma neoliberale». Quest'ultimo, proprio tradendo i principi del liberalismo, giunge a una dissoluzione della logica redistributiva a vantaggio di una «giustizia retributiva/correttiva» marcatamente quanto draconianamente sanzionatoria¹¹⁷, sostituendo alla visione di una «comunità morale» quella di un fascio di relazioni individuali e facendo un uso strumentale di un «diritto restitutivo»¹¹⁸, di derivazione privatistica, la cui efficienza esibita celerebbe processi di gerarchizzazione.

Infine, il contributo di Lorenzo Milazzo indaga alcuni nodi che incrociano trasversalmente tutte le precedenti considerazioni, accostando a quella sulla giustizia una più ampia riflessione su diritto e potere politico, coercizione e consenso¹¹⁹. Sfumando i confini della relazione tra questi elementi, e facendo emergere quella norma fondamentale dell'ordinamento coercitivo che prescrive di imporre la violenza legittima, l'autore conferma, peraltro, che la prudenza che abbiamo cercato di usare accostandoci al nostro tema in questa Introduzione è necessaria, e forse consustanziale, a qualunque discussione seria e aperta sull'argomento.

¹¹⁷ O. GIOLO, *Il diritto neoliberale*, Jovene, Napoli, 2020, 22, 84.

¹¹⁸ A. GARAPON, *Lo Stato minimo. Il neoliberalismo e la giustizia*, Raffaello Cortina, Milano, 2012, 32, 91.

¹¹⁹ Su questi temi, cfr. anche L. MILAZZO, *Appunti per una riflessione "discronica" su potere e obbedienza: da Arendt a Epicuro*, in *Diacronia. Rivista di storia della filosofia del diritto*, 1/2021, 45-80.